

AVV. MARIO SIRAGUSA
AVV. WILLIAM B. MCGURN, IIIrd
AVV. ROBERTO CASATI¹
AVV. GIUSEPPE SCASSELLATI SFORZOLINI¹
AVV. FRANCESCO L. CESTERO¹
AVV. ROBERTO BONSIGNORE¹
AVV. PIETRO FIORUZZI¹
AVV. VANIA PETRELLA
AVV. C. FERDINANDO EMANUELE
AVV. MATTEO MONTANARO
AVV. MARCO DOSTUNI¹

AVV. FRANCESCO DE BIASI
AVV. MATTEO BERETTA
AVV. G. CESARE RIZZA BAJANDO
AVV. CLAUDIO DI FALCO¹
AVV. PIETRO MERLINO

AVV. FRANCESCA M. MORETTI
AVV. SAVERIO VALENTINO¹
AVV. STEFANO DE DOMINICIS

AVV. PAOLA ALBANO
AVV. ROBERTO ARICCI
AVV. NICCOLO' SACCHETTI
AVV. ALESSANDRO GARDANZELLU
AVV. LUCIANA BELLIA
AVV. PAOLO BERTOLI
AVV. FRANCESCO BORTONE
AVV. EMILY BRETAS ROMANO¹
AVV. ACHILLE CALIO MARINCOLA SCULCO¹
AVV. FABIO CANNIZZARO
AVV. FAUSTO CARONNA
AVV. SABRINA COSTANZO
AVV. PHILIPPE CROENE
AVV. GIANCARLO D'AMBROSIO
AVV. GEROLAMO DA PASSANO
AVV. PIERANTONIO D'ELIA
AVV. A. FREUD DELLA MONICA
AVV. FRANCESCO DE LORENZI

AVV. EUGENIO SIMONE DE NARDIS
AVV. ALESSANDRO DE STEFANO
AVV. MASSIMILIANO DI TOMMASO¹
AVV. SHAWN S. DOYLE¹
AVV. GIANLUCA FAFILLA
AVV. DANIEL E. FERNANDEZ¹
AVV. PATRICK MARCO FERRARI
AVV. FRANCESCA GESUALDI
AVV. GIULIA F. GOSI
AVV. ERIKA GUERRI
AVV. ROBERTO FABIO LIPARI
AVV. GENARO NALLARDO
AVV. MARIA GRAZIA MAMONE¹
AVV. FEDERICO MARINI SALESTRA
AVV. PATRIZIA MASSELLI
AVV. MILO MOLFA¹
AVV. NICCOLO' MORESCCHI
AVV. ALESSANDRO NOLE
AVV. CECILIA PARISIN¹

AVV. MICHELE MARIO NASIMBENI
AVV. KOSTANTIN PEDI
AVV. CIRO DANIELE PIRO
AVV. LAURA PROSPERETTI
AVV. NICOLE PUPPIENI¹
AVV. PAOLO RAINELLI
AVV. GIANLUCA RUSSO
AVV. CARLO SANTORO
AVV. MARCO SCALERA
AVV. MICHELA SCHIZZI
AVV. MARCO SPADA
AVV. LARA VERONER¹
AVV. ANDREA ZANONI
AVV. MARCO ZOTTA
AVV. VALENTINA ZADRA

MEMBER OF THE NEW YORK BAR
SOLICITOR, ENGLAND AND WALES
MEMBER OF THE WASHINGTON, D.C. BAR
AVOCAT AU BARREAU DE PARIS
AVOCAT A LA COUR DE LUXEMBOURG

CLEARY GOTTlieb STEEN & HAMILTON LLP

VIA SAN PAOLO 7

20121 MILANO

TELEFONO
02 726081

TELEFAX
02 86984440

WWW.CLEARYGOTTlieb.COM

PIAZZA DI SPAGNA 15
00187 ROMA
TEL 06 695221
FAX 06 69200665

NEW YORK • WASHINGTON, DC • PARIGI
BRUXELLES • LONDRA • MOSCA • FRANCOFORTE
COLONIA • HONG KONG • PECHINO



28 ottobre 2010

PER CORRIERE

Dott. Emilio Asaro
Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato
Piazza G. Verdi 6/A
00198 Roma

Oggetto: Proc. I730

Egregio Dottore,

Le trasmetto in allegato la versione definitiva del Formulario di Impegni, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio, il Dott. Piero Attoma.

Come anticipato, la mia assistita ritiene che il documento in questione non contenga dati/informazioni confidenziali e, pertanto, non si oppone alla pubblicazione di detto documento nella sua integralità.

Cordiali saluti,

Matteo Beretta
Avv. Matteo Beretta

Pres. ☒ C. Gab. ☒ Comp. ☒ Cons. ☐
Sg. ☒ Vice Sg. ☒ Seg. ☐ Seg. Aut. ☐
DC Giur. e Cont. ☐ DC Comunitari ☐
Aff. Giur. ☐ Cont. ☐ UCC ☐ UNC ☐
DC Rel. Esterne ☒ Off. AB. Int. ☐ Off. St. ☐
URIP ☐ UST ☐ Doc. Bibl. ☐ COVEC ☐
DG Conc. ☒ DG Cons. ☐ Conflitto ☐
Energia ☐ Agroalim. e Trasp. ☐
Comunicazioni ☐ Servizi ☒
Credito ☐ Contact Center ☐
Serv. Tecnologici ☐ Statist. e Docum. ☐
DC Risorse ☐ DC Ragioneria ☐
Affari Generali ☐ UB ☐ UEP ☐ UVC ☐
Risorse Umane ☐ Set. ☐

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 TER DELLA LEGGE N. 287/90

NUMERO DEL PROCEDIMENTO

I730 – Gestione dei rifiuti cartacei – COMIECO

PARTI DEL PROCEDIMENTO

Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica – COMIECO
("COMIECO")

FATTISPECIE CONTESTATA

In data 24 marzo 2010, codesta Spett.le Autorità ha adottato il provvedimento n. 20932 per avviare un'istruttoria in merito a presunte violazioni dell'articolo 101 TFUE poste in essere da COMIECO. In particolare, secondo le proprie valutazioni preliminari, codesta Spett.le Autorità ritiene (parr. 34-38) che:

"gli associati COMIECO hanno: (a) individuato un meccanismo di ripartizione dei rifiuti cartacei raccolti, in base al quale la quantità di rifiuti assegnata a ciascuna cartiera è proporzionale al quantitativo di imballaggi immesso al consumo l'anno precedente; (b) fissato il corrispettivo di mandato uniformemente a livello nazionale.

In merito alla condotta sub a) giova evidenziare come l'attuale modalità di assegnazione prevista da COMIECO preveda che il quantitativo di materiale cartaceo raccolto, assegnato al singolo associato, sia in ultima analisi determinato in misura proporzionale alla capacità produttiva del singolo operatore, così prestabilendo le quantità di rifiuti cartacei da assegnare a ciascuna cartiera. Si noti che la correlazione tra la quota di rifiuti cartacei assegnata a ciascuna cartiera e il quantitativo di imballaggi immessi al consumo l'anno precedente incide significativamente sulla capacità di crescita delle imprese più dinamiche, potendone penalizzare lo sviluppo, con possibili effetti di "cristallizzazione" delle rispettive quote di mercato. [...]. Infine, deve essere evidenziato come l'attuale meccanismo di allocazione della carta da macero raccolta appaia inefficiente nella misura in cui non consente alle cartiere di concorrere per l'acquisizione di materia prima. Infatti, modalità competitive di assegnazione dei rifiuti cartacei potrebbero essere assicurate tramite l'utilizzo di meccanismi d'asta, i quali introdurrebbero importanti dinamiche concorrenziali tra le cartiere. [...].

Quanto alla condotta sub b), ossia la fissazione del corrispettivo di mandato, la medesima configura una grave violazione della concorrenza posto che il corrispettivo di mandato – per le descritte modalità di funzionamento – di fatto rappresenta il costo netto al quale le cartiere acquisiscono la materia prima cartacea, ossia il costo della materia prima acquisita al netto dei servizi resi a COMIECO per il ritiro dei rifiuti cartacei dal suolo pubblico. Pertanto, attraverso tale condotta, gli associati COMIECO fissano una variabile che dovrebbe invece essere rimessa alle sole dinamiche di mercato. Inoltre, l'individuazione di un corrispettivo unico per tutte le cartiere associate è suscettibile di appiattire le eventuali efficienze ottenute da una di esse, atteso che, laddove una cartiera registrasse ridotti costi di ritiro del materiale presso la piattaforma, il meccanismo del corrispettivo unico è tale da "compensare" tale vantaggio competitivo attraverso la corresponsione a COMIECO di una differenza positiva".

MERCATI INTERESSATI

Le attività interessate dal presente procedimento sono quelle della raccolta e riciclaggio dei rifiuti da imballaggio di origine cellulosica.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

1. Impegni strutturali

Non sono contemplati impegni di natura strutturale.

2. Impegni comportamentali

Gli impegni offerti da COMIECO ai sensi dell'articolo 14 *ter* della Legge n. 287/1990 (gli "Impegni") hanno natura comportamentale/procedimentale e mirano a modificare le attuali regole consortili in maniera da rispondere ad entrambi i profili di potenziale criticità segnalati da codesta Spett.le Autorità nel provvedimento di avvio istruttoria.

In particolare, COMIECO si impegna a modificare l'attuale sistema di ripartizione dei rifiuti cartacei nel seguente modo:

- **Limitazione dei quantitativi di materiale cartaceo assegnati in via amministrata.** COMIECO continuerà ad allocare in maniera amministrata i rifiuti cartacei che confluiscono nel sistema consortile solo limitatamente a una percentuale corrispondente alla quota di obbligo minimo di riciclo su base annua che la normativa comunitaria stabilisce quale obiettivo ambientale.¹ I volumi così determinati, che continueranno ad essere assegnati da COMIECO in via amministrata, verranno definiti, nel prosieguo del presente documento, la "Quota di Obbligo".

Ai fini di quanto precede, si precisa che l'obbligo di riciclo imposto dalla normativa comunitaria corrisponde attualmente al 60% della quantità di materia prima di imballaggio immesso al consumo dai produttori di imballaggio su base annua.

La Quota di Obbligo si applicherà ai rifiuti di imballaggio e relative f.m.s. raccolti dalle amministrazioni comunali convenzionate, e che confluiscono quindi nel sistema COMIECO in quanto oggetto di raccolta differenziata selettiva o congiunta² (per quest'ultima, come noto, in base all'esperienza maturata negli anni di funzionamento del Consorzio, si assume convenzionalmente che per ogni tonnellata di imballaggio ve ne siano tre di f.m.s.). Il mantenimento della Quota di Obbligo, allocata in maniera amministrata, si giustifica in ragione degli obblighi di ritiro che COMIECO assume nei confronti dei Comuni per effetto dell'Accordo Quadro ANCI-Conai e dei relativi allegati tecnici. In buona sostanza, ai sensi di tale complesso di accordi, COMIECO è tenuto ad assicurare, a qualsiasi Comune che ne faccia richiesta, in qualsiasi punto del territorio nazionale, il ritiro del materiale cellulosico proveniente dalla relativa raccolta differenziata.

¹ Direttiva n. 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, *sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*, in GUCE n. L 365 del 31 dicembre 1994, come modificata dalla Direttiva n. 2004/12/CE.

Considerando che COMIECO non dispone di una propria struttura industriale e logistica, l'assolvimento del predetto obbligo di ritiro nei confronti dei Comuni presuppone che COMIECO possa stabilmente contare sulla presenza "a valle" di operatori che siano in grado di prendere in carico, per conto di Comieco, il predetto materiale cellulosico ed avviarlo ad operazioni di riciclo. In termini giuridici, ciò si traduce nell'esigenza di vincolare i consorziati al compimento delle predette operazioni, cosa che attualmente avviene grazie al contratto di mandato stipulato tra COMIECO e le singole cartiere, nel quale è previsto che *'l'Aderente (id est: la Cartiera) può avvalersi dell'apporto di una o più Piattaforme'* per adempiere concretamente agli obblighi di avvio a riciclo (cfr. art. 5 del contratto di Mandato).

Il predetto meccanismo di allocazione amministrata è dunque funzionale e necessario per consentire a COMIECO di fare fronte ai propri obblighi istituzionali nei confronti della pubblica amministrazione per il raggiungimento del principio di tutela ambientale enunciato nell'art. 2 del TUA, secondo il disegno delineato dal legislatore. Per contro, il dato storico, nonché l'esperienza finora maturata, inducono fondatamente a ritenere che l'obbligo di ritiro sussistente a carico di Comieco nei confronti del sistema dei Comuni non potrebbe essere efficacemente assolto se l'allocazione del materiale a valle avvenisse solamente in base a mere logiche di mercato. Infatti, di fronte al deprezzamento del valore del macero, il sistema della raccolta differenziata potrebbe risultare economicamente svantaggioso con conseguente crisi dello stesso, tale da privare o quantomeno diminuire sensibilmente la possibilità di perseguire l'intento primario del legislatore italiano e comunitario (ovvero la tutela dell'ambiente attraverso il ricorso a materie prime secondarie), impedendo a Comieco di raggiungere i propri fini istituzionali, oltre che esporre quest'ultimo a costi elevati per l'intera filiera.

La Quota di Obbligo continuerà, pertanto, ad essere allocata conformemente ai criteri di ripartizione attualmente in vigore.

- ***Previsione di un meccanismo di aste competitive per l'allocazione di tutto il materiale eccedente.*** Tutti i quantitativi di rifiuti cartacei eccedenti la Quota di Obbligo verranno allocati in base a un meccanismo di asta competitiva descritto nel *Regolamento Aste Comieco* e relativi allegati (Allegato n. 1).

In allegato si producono delle tabelle che illustrano le concrete modalità di determinazione dei volumi di macero che, da un lato, confluiranno nella Quota di Obbligo (e che verranno quindi allocate da COMIECO in maniera amministrata) e, dall'altro, verranno allocati mediante aste competitive (Allegato n. 2).

Le aste sono aperte a tutti i soggetti all'uopo accreditati da COMIECO, in ragione di requisiti obiettivi che rivelino la loro idoneità a garantire l'avvio a riciclo della raccolta. In particolare, all'asta possono partecipare operatori appartenenti a una delle seguenti categorie:

- A) riciclatori industriali, ovvero soggetti che provvedono ad attività di riciclo, da intendersi come operazione di recupero attraverso cui i rifiuti, sono riciclati, reimpiegati, ritrattati riutilizzati da destinarsi in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e/o di produzione;
- B) recuperatori, ovvero soggetti – diversi dai riciclatori industriali – che provvedono ad attività di recupero, da intendersi come operazioni al completamento delle quali

il rifiuto non necessita di ulteriori trattamenti affinché il materiale così ottenuto possa essere utilizzato in un processo industriale o commercializzato come MPS;

- C) commercianti, ovvero soggetti – diversi dai riciclatori industriali e dai recuperatori – che operano professionalmente nel commercio di rifiuti cellulosici, che agiscono in qualità di committenti al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti.

Possono partecipare alle procedure d'asta indette da COMIECO tutti i soggetti che abbiano preventivamente ottenuto l'accreditamento. Quest'ultimo presuppone la sussistenza dei seguenti requisiti obiettivi:

- a) sede legale in Italia o in altri Paesi appartenenti all'Unione Europea;
- b) certificazione antimafia rilasciata dalla Prefettura territorialmente competente o altro documento equipollente in base alla normativa nazionale se appartenente ad altro Paese dell'Unione Europea;
- c) iscrizione alla C.C.I.A.A. di categoria, o altro Registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Paesi appartenenti all'Unione Europea;
- d) certificato di vigenza o altro documento equipollente in base alla normativa nazionale se appartenente ad altro Paese dell'Unione Europea;
- e) assenza di debiti scaduti ed esigibili, e/o contenziosi pendenti relativi a pretese creditorie, nei confronti di Comieco;
- f) nel caso di riciclatore industriale, titolarità di un impianto di riciclo ubicato nel territorio dell'Unione Europea che utilizzi macero conforme alle tipologie Uni En 643 1.01-1.02-1.04-1.05-1.11. Qualora il riciclatore industriale non sia titolare delle autorizzazioni necessarie alla presa in carico dei rifiuti individuati dal codice CER 200101 e 150101, in caso di aggiudicazione, ai fini del successivo avvio a recupero e riciclo, dovrà dimostrare di poter far fronte alla presa in carico del materiale stesso attraverso un soggetto a ciò autorizzato;
- g) nel caso di recuperatore, titolarità dell'autorizzazione alle operazioni R3 e R13 di cui all'Allegato II alla Direttiva n. 2008/98/CE per il recupero di rifiuti individuati dal codice CER 200101 e 150101. Nel caso in cui il recuperatore intenda avviare a riciclo il materiale al di fuori del territorio dell'Unione Europea, è altresì tenuto a fornire adeguata evidenza del fatto che il riciclo avvenga in condizioni complessivamente equivalenti a quelle stabilite dalla pertinente legislazione comunitaria;
- h) nel caso di commerciante, presenza di una stabile organizzazione in Italia. Questo requisito si giustifica alla luce delle previsioni contenute nel Regolamento n. 1013/2006 sul transito transfrontaliero dei rifiuti. Ai sensi di tale disciplina [cfr. ad esempio, l'art. 18, comma 1, lett. a)], le competenti autorità statali sono tenute ad effettuare controlli sui soggetti che effettuano le spedizioni di rifiuti, al fine di assicurarne la tracciabilità. La competente autorità italiana interpreta la norma nel senso che il soggetto che organizza la spedizione dei rifiuti debba risiedere, o comunque essere dotato di una stabile organizzazione, nel paese da cui parte la spedizione. Ricade in questa fattispecie il commerciante che risulti aggiudicatario in una procedura d'asta indetta da COMIECO e, in questa veste, ceda il materiale ad altro soggetto all'estero;

- i) ancora nel caso di commerciante, dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, della capacità di avviare a riciclo il materiale assegnato tramite un soggetto terzo a ciò autorizzato. Nel caso in cui il commerciante intenda avviare a riciclo il materiale al di fuori del territorio dell'Unione Europea, è altresì tenuto a fornire adeguata evidenza del fatto che il riciclo avvenga in condizioni complessivamente equivalenti a quelle stabilite dalla pertinente legislazione comunitaria.

L'attestazione di sussistenza dei requisiti sopra menzionati avverrà nei modi e termini stabiliti dal *Regolamento Aste Comieco*, e sarà soggetta a verifica da parte di COMIECO.

Le aste avverranno tramite un sistema con offerta unica, organizzato mediante una piattaforma telematica gestita da un soggetto terzo indipendente.

Oggetto della aggiudicazione è il diritto/obbligo di avviare a riciclo la raccolta conferita da uno o più dei Comuni convenzionati presso una o più piattaforme di conferimento (o altra da individuare su proposta dell'aggiudicatario e d'intesa con il convenzionato in linea con quanto stabilito per la Quota d'obbligo), nella misura percentuale determinata nel lotto. In particolare, si fa riferimento al quantitativo di materiale che risulta consegnato dal convenzionato presso la piattaforma o comunque nel momento stabilito dalla convenzione locale di riferimento.

COMIECO si riserva la possibilità di mettere all'asta lotti di raccolta previa lavorazione degli stessi, per garantire la disponibilità di un prodotto meglio rispondente alle specifiche UNI per l'utilizzo nell'industria cartaria. In questo caso, COMIECO provvederà, direttamente o indirettamente, all'attività di selezione del prodotto della raccolta comunale.

I lotti oggetto d'asta saranno individuati su l'intero territorio nazionale in proporzione alla distribuzione della raccolta congiunta e selettiva gestita da COMIECO. Il lotto minimo è stato individuato in 1.200 t./anno, con allocazione abbinata di raccolta congiunta e selettiva, ove presenti entrambe, e rappresenterà quote parziali di una o più convenzioni si d'assicurare una parità di trattamento tra tutti i Convenzionati. Il lotto può essere dislocato tra una o più piattaforme.

L'aggiudicazione avviene franco piattaforma e l'aggiudicatario è responsabile del ricevimento presso la relativa piattaforma e di tutti i costi di lavorazione eseguiti da quest'ultima, di trasporto e di ritiro per l'avvio a riciclo. A richiesta di COMIECO, l'aggiudicatario è tenuto a fornire la documentazione idonea a certificare che i rifiuti di imballaggio ad esso aggiudicati sono stati riciclati in conformità agli obblighi previsti dalla legge. COMIECO si riserva la facoltà di effettuare verifiche per accertare il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario.

L'aggiudicazione del lotto avviene sulla base della migliore offerta economica complessiva per le quantità di raccolta congiunta e selettiva bandita, quale somma dei prodotti tra le quantità di raccolta congiunta e selettiva e il prezzo offerto per ciascuna tipologia. Il prezzo può essere positivo o negativo.

COMIECO si impegna ad assicurare adeguata trasparenza informativa circa gli esiti delle gare da esso indette. A tal fine, COMIECO renderà noti gli esiti di ciascuna gara mediante pubblicazione sul proprio sito internet ufficiale (www.comieco.org) di

informazioni attinenti ai prezzi di aggiudicazione dei vari lotti e dei quantitativi assegnati.

3. *Eventuale periodo di validità*

Gli Impegni avranno durata indeterminata e COMIECO potrà darvi esecuzione soltanto dopo aver ricevuto il consenso di codesta Spett.le Autorità.

Successivamente all'accettazione formale degli Impegni da parte di codesta Spett.le Autorità, COMIECO darà tempestivamente esecuzione agli stessi.

In particolare, trascorsi 15 giorni naturali e consecutivi dopo l'adozione del provvedimento di accettazione degli Impegni, COMIECO provvederà alla pubblicazione dei bandi di gara relativi alle prime aste mediante diffusione degli stessi sul proprio sito internet (www.comieco.org). Posto che sono necessari 30 giorni di naturali e consecutivi dall'emissione del bando per lo svolgimento delle procedure di gara, le prime aste si concluderanno entro 45 giorni dall'adozione del provvedimento di accettazione degli Impegni.

In un iniziale periodo transitorio, necessario per predisporre quanto necessario per dare esecuzione al cambiamento radicale introdotto dagli Impegni, la Quota di Obbligo sarà pari al 70% su base annua. Tale periodo transitorio si concluderà il 31 marzo 2012.

CONSIDERAZIONI CIRCA L'IDONEITÀ DEGLI IMPEGNI A FAR VENIRE MENO I PROFILI ANTICONCORRENZIALI OGGETTO DELL'ISTRUTTORIA

1. Circa l'idoneità degli Impegni a far venire meno i potenziali rischi di "cristallizzazione" delle quote di mercato delle imprese consorziate

Preliminarmente, si osserva che il sistema COMIECO svolge un ruolo meramente suppletivo e di coordinamento dei vari operatori di filiera rispetto alle normali dinamiche del mercato della raccolta dei rifiuti di imballaggi cellulosici in Italia, e ciò sotto due distinti profili:

- In primo luogo, i quantitativi di macero gestiti annualmente da COMIECO dipendono dalla libera scelta dei Comuni di aderire o meno a convenzioni disciplinate dall'Accordo ANCI/CONAI. In base all'Allegato Tecnico attualmente in vigore, i Comuni:
 - godono di una più ampia libertà di entrare o uscire dal sistema consortile, utilizzando 'finestre' annuali, previo un preavviso di tre mesi;³
 - possono scegliere tra diverse modalità di organizzazione del servizio di raccolta differenziata degli imballaggi cellulosici (raccolta selettiva; raccolta congiunta; raccolta congiunta seguita da separazione da parte dei Comuni dei rifiuti di imballaggio);
 - possono decidere di "conferire in convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio".
- In secondo luogo, e soprattutto, nonostante COMIECO abbia avuto un fondamentale ruolo propulsivo nel comparto della raccolta del macero, la quota di gestione consortile dei maceri continua ad essere inferiore a 1/3 dei

³ Sotto il vecchio Allegato Tecnico i Comuni potevano recedere dalle convenzioni solo dopo un periodo di 24 mesi e non avevano la possibilità di rientrare nel sistema COMIECO.

complessivi maceri (imballaggi + f.m.s.) raccolti in Italia (6.194.817 tonnellate).
I flussi di macero gestiti da soggetti indipendenti sono quindi preponderanti.

In questo contesto di riferimento, si ritiene che gli Impegni siano idonei a far venir meno quei *“possibili effetti di “cristallizzazione” delle rispettive quote di mercato”* delle imprese consorziate che codesta Spett.le Autorità teme possano derivare dagli attuali criteri di allocazione dei rifiuti cartacei.

Gli Impegni, riducendo significativamente i volumi assegnati in modo amministrato da COMIECO e instaurando un parallelo sistema di allocazione competitiva dei rifiuti eccedenti la Quota di Obbligo, annullano di fatto quel rischio di effetto di *“cristallizzazione”* delle quote di mercato delle imprese consorziate, paventato nel provvedimento di avvio istruttoria.

In base ai dati relativi al 2009 (vale a dire all'ultimo anno disponibile), i volumi complessivi di materia prima di macero riutilizzati dalle cartiere consorziate nel loro processo produttivo sono stati pari a 4.914.000 tonnellate.⁴

Tale cifra comprende tutto il macero impiegato dalle cartiere italiane nelle loro linee produttive. Quindi, non solo il macero derivante da raccolta congiunta e selettiva (di comuni convenzionati e non a COMIECO), ma anche altri maceri tra cui, in particolare (vista la loro importanza in termini quantitativi), gli scarti di lavorazione, le rese di quotidiani e riviste, che confluiscono esclusivamente nel circuito privato di raccolta.

Rispetto al quantitativo di macero complessivamente riutilizzato dalle cartiere consorziate (come si diceva, nel 2009, 4.914.000 tonnellate), i maceri oggetto di raccolta comunale che continueranno ad essere allocati dal Consorzio, in quanto inclusi nella Quota di Obbligo, rappresentano una percentuale contenuta (a regime, solo il 26,4%). Ciò significa, a seguito degli Impegni, le cartiere italiane reperiranno oltre il 70% della materia prima di macero utilizzata nel loro processo produttivo sul libero mercato o tramite le aste competitive indette da COMIECO (si tenga presente che il 2009 è l'anno con la percentuale massima, posto che è stato l'anno che ha subito in pieno gli effetti della crisi e ma nel quale la raccolta differenziata è ugualmente cresciuta: gli stessi conteggi riferiti al 2007 avrebbero dato una percentuale del 21,19% rispetto a un utilizzo complessivo di macero delle cartiere italiane di 5.519.950 tonnellate).

Sempre nella stessa direzione, può essere aggiunto che, nella produzione di imballaggi viene utilizzata anche la materia prima vergine (cellulosa, completamente estranea alla dinamiche consortili).

A seguito dell'implementazione degli Impegni, la filiera della carta sarà quindi significativamente esposta a dinamiche concorrenziali:

- da un lato, come si è visto, per effetto degli Impegni, i quantitativi di macero allocati da COMIECO (la Quota di Obbligo) rappresenteranno solo il 26,4% del complessivo macero impiegato dalle cartiere italiane consorziate nella loro filiera produttiva;

⁴ Fonte: *“Programma specifico di prevenzione COMIECO – 2010”*, approvato dal CdA di COMIECO in data 19 maggio 2010.

- dall'altro, l'atomizzazione di queste ultime rende ancor più remoto quel rischio di "cristallizzazione" delle rispettive quote di mercato paventato nel provvedimento di avvio istruttoria.

Tanto premesso circa il significativo impatto degli Impegni in termini di apertura del sistema a dinamiche di mercato, si osserva come le perplessità avanzate nel provvedimento di avvio istruttoria circa i possibili effetti di "cristallizzazione" delle quote di mercato delle imprese consorziate derivanti dai meccanismi di allocazione amministrata previsti da COMIECO appaiono comunque non giustificate.

L'assegnazione e la ripartizione fra le cartiere consorziate del materiale proveniente dalla raccolta differenziata comunale si ispira ai principi consortili di oggettività, trasparenza e non discriminazione. Come noto, tale ripartizione costituisce essenzialmente una modalità per allocare obblighi e, pertanto, il criterio di base è rappresentato dall'immesso al consumo da parte di ciascuna impresa consorzata nel territorio nazionale (secondo il principio ispiratore della normativa comunitaria del "*chi inquina paga*").

La procedura approvata dal consiglio di amministrazione di COMIECO (e illustrata nella risposta finita ad una richiesta di informazioni di codesta Spett.le Autorità⁵) si caratterizza peraltro per essere flessibile ed adattabile alla differenti esigenze strategiche e industriali delle consorziate. Le quote assegnate a ciascun Convenzionato sono determinate, in via preliminare, in base all'immesso al consumo e, quindi, corrette in considerazione dei concreti utilizzi di macero che le singole cartiere dichiarano al Ba.da.Com. Per ogni cartiera si procede quindi al confronto tra le quote di responsabilità e l'utilizzo di macero dichiarato nell'anno precedente in relazione alle tipologie corrispondenti alla raccolta congiunta ed alla raccolta selettiva. Questo confronto genera:

- quantitativi disponibili, laddove la quota di responsabilità della singola cartiera è superiore al dato di utilizzo dichiarato;
- quantitativi di capacità, laddove l'utilizzo di macero dichiarato dalla cartiera è superiore alla relativa quota di responsabilità.

I quantitativi disponibili vengono riallocati alle cartiere il cui dato di utilizzo eccede la rispettiva quota di responsabilità (in particolare, tale riallocazione viene determinata in proporzione alle capacità delle singole cartiere, rapportate alla capacità totale). Le quote attribuite secondo il meccanismo che precede vengono confrontate con le richieste avanzate dalle singole cartiere tramite il Ba.da.Com. e relative alla disponibilità a ricevere, in futuro, ulteriore materiale proveniente da raccolta differenziata. Da tale confronto si generano ulteriori quantitativi da riallocare sulla base delle richieste pervenute a COMIECO. Questo passaggio conduce alla determinazione finale, per ciascuna cartiera, delle quote di attribuzione di raccolta congiunta e selettiva. Non solo, ma pur essendo i dati Badacom riferiti all'anno precedente, la cartiera che avendo previsto per l'anno in corso aumenti delle capacità in funzione di investimenti, cambiamenti di ricetta o altro, può modificare le proprie dichiarazioni sulla base del futuro e non del passato.

Orbene, nel corso degli anni, il confronto tra quote obbligo e utilizzo effettivo di macero ha effettivamente generato due diverse categorie: "quantitativi disponibili" e "quantitativi di capacità". In particolare, rispetto alla quota di obbligo (determinata in funzione dell'immesso al consumo), mediamente oltre il 50% della quantità di raccolta effettivamente ripartita è

⁵ Cfr. risposta del 19 novembre 2004 alla richiesta di informazioni del 27 ottobre 2004 (prot. 30302/04).

determinata in funzione delle capacità di utilizzo (a previsione e a consuntivo) che la cartiera dichiara a COMIECO. Esiste, inoltre, una forte variabilità nel tempo dell'impatto delle richieste sul totale della quota ripartita: a titolo di esempio, per il 2009, il 30% dei volumi ripartiti era legato alla richiesta, mentre nel 2010 tale valore è sceso al 12%.

La flessibilità del sistema di allocazione amministrata, attraverso l'applicazione di criteri correttivi della quota iniziale strettamente legati alla singola realtà produttiva e alla reale capacità di recupero così come viene a determinarsi e modificarsi nel corso del tempo, ha quindi scongiurato il rischio di artificiale cristallizzazione delle quote delle consorziate.

2. Circa i rilievi critici mossi in relazione al corrispettivo di mandato e l'idoneità degli Impegni a far venir meno gli stessi

Con riferimento ai volumi di macero messi a gara si annullerà il meccanismo del corrispettivo di mandato, per cui il corrispettivo pagato dall'aggiudicatario coinciderà con il prezzo che si determinerà ad esito della gara stessa (cfr. art. 4.6.4 del *Regolamento Aste Comieco*, in base al quale "[i]l corrispettivo contrattuale per il materiale coincide con il prezzo di aggiudicazione").

L'attuazione degli Impegni, riducendo sensibilmente le quantità di macero che continueranno ad essere allocate in maniera amministrata, appare idonea a risolvere anche il secondo profilo evidenziato nel provvedimento di avvio istruttoria (attinente alla determinazione del corrispettivo di mandato).

Tanto premesso, si osserva che il riferimento alla quotazione della Camera di Commercio di Milano appare giustificato in ragione del fatto che solo presso tale Ente esiste, allo stato attuale, una Commissione prezzi strutturata, rappresentativa degli operatori del recupero, delle cartiere, dei trasformatori di prodotti cellulosici e degli utilizzatori di imballaggi, che con regolarità mensile esprime la quotazione di tutte le tipologie di maceri utilizzate.⁶

Nel merito, il contratto di mandato non utilizza la quotazione della Camera di Commercio di Milano come "prezzo" per l'acquisto del macero oggetto di raccolta comunale. Il contratto di mandato prende infatti in considerazione le variazioni che la citata quotazione registra su base mensile, al mero scopo di monitorare l'andamento dei valori di mercato, e ciò sulla base dell'unico parametro ritenuto attendibile.

Il contratto di mandato prevede poi dei corrispettivi, il cui flusso (da COMIECO alla cartiera o viceversa) e la cui entità sono determinati in ragione dell'andamento della citata quotazione. Più esattamente, il contratto di mandato individua una fascia c.d. di neutralità, ossia due valori entro i quali la quotazione di mercato può oscillare senza determinare corrispettivi né in un senso né nell'altro. Nei casi in cui il valore mensilmente registrato dal bollettino della Camera

⁶ Esistono quotazioni solo per alcune tipologie di macero anche presso le camere di commercio di Torino, Perugia e Roma. Tuttavia, le Commissioni prezzi di tali camere non risultano strutturate e rappresentative del comparto. Inoltre, tali quotazioni registrano un aggiornamento con periodicità variabile incompatibile con l'esigenza di monitorare costantemente l'evoluzione del mercato. Negli altri capoluoghi di provincia italiani non è presente la quotazione di alcuna tipologia di macero). Da un confronto tra le quotazioni della Camera di Commercio di Milano e la quotazione riportata da PPI Europe (*Pulp and Paper Industry*) edito da RISI (vale a dire il più diffuso bollettino internazionale relativo al *recovered paper* che elabora quotazioni di alcune tipologie di macero sul mercato italiano sulla base di interviste ad operatori) emerge una elevata concordanza del *trend* di mercato ma una maggiore quotazione di circa il 10% nei valori riportata da PPI.

di Commercio di Milano superi – in eccesso o in difetto – i valori della fascia di neutralità, scattano gli obblighi di pagamento.

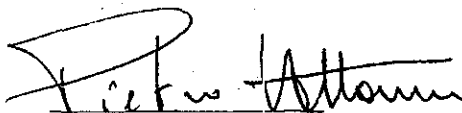
Tali obblighi sorgeranno in capo alla cartiera qualora le quotazioni di mercato eccedano il limite massimo della fascia di neutralità (ossia, in buona sostanza, quando il valore di mercato del macero è alto). Viceversa, l'obbligo di pagamento sorgerà in capo a COMIECO nel caso contrario. Ci pare che la *ratio* sia evidente: il contratto di mandato è uno strumento concepito per obbligare le cartiere a ritirare ed avviare a riciclo il materiale in qualsiasi situazione di mercato e, dunque, ruota attorno ad una fascia di neutralità convenzionalmente definita. Qualora i valori di mercato siano superiori al limite massimo della fascia, ritirando il macero da COMIECO la cartiera ricava un beneficio economico, che retrocede in parte allo stesso Consorzio versando il corrispettivo contrattuale. Qualora invece i valori di mercato siano inferiori al limite minimo della fascia di neutralità (ivi inclusa l'ipotesi di valori negativi), COMIECO interviene a sostegno dell'attività della cartiera nell'avviare a riciclo il materiale proveniente dalla raccolta differenziata comunale e ciò al fine di poter perseguire il proprio scopo istituzionale, anche in situazione di crisi del mercato.

Si osserva, infine, che COMIECO assegna alle cartiere il macero da avviare al riciclo al netto dei costi di trasporto. Diversamente da altri consorzi facenti capo a CONAI (ad esempio, Co.Re.Ve.) i corrispettivi di assegnazione di COMIECO sono infatti "franco piattaforma" e dunque i costi "franco cartiera" sono fortemente differenziati nel senso che le cartiere localizzate in aree dove vi è eccesso di domanda pagano i costi di trasporto dalle aree che registrano un eccesso di offerta di macero, e viceversa.

Ne discende che le cartiere, affrontano di fatto costi complessivi di ritiro del materiale che sono disomogenei e influenzati dalle diverse dinamiche di mercato esistenti nel paese assicurando, tuttavia, un'omogeneità di trattamento tra i Convenzionati e limitando, in tal modo, il rischio che una sfavorevole posizione geografica possa tradursi in un ostacolo alla realizzazione di un efficiente sistema di raccolta differenziata e conseguente equa distribuzione dei benefici ambientali dalla stessa derivanti.

Fatto in Milano, 27 ottobre 2010,

Per il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica – COMIECO



Firma

REGOLAMENTO ASTE COMIECO

1. DEFINIZIONI

Ai sensi del presente Regolamento, si intende per:

1.1. **Accordo Quadro ANCI-CONAI** L'accordo di programma quadro sottoscritto a livello nazionale da ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e dal CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ai sensi di quanto stabilito dall'art 224, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 ("Testo Unico Ambiente" o "TUA").

1.2. **Accreditamento** Il risultato del procedimento di cui all'art. 3 del presente Regolamento che consente ai soggetti interessati di partecipare all'Asta tramite l'accesso al Sistema.

1.3. **Aggiudicatario** Il Concorrente risultato vincitore dell'Asta.

1.4. **Allegato Tecnico** L'allegato tecnico dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI relativo alla filiera cartaria sottoscritto da ANCI e da Comieco.

1.5. **Amministratore del Sistema** Il soggetto che fornisce e cura la manutenzione ordinaria e la gestione dei sistemi informatici che consentono la presentazione delle offerte da parte dei Concorrenti e l'individuazione degli Aggiudicatari secondo metodologie e criteri predefiniti.

1.6. **Asta** La procedura attraverso la quale i Partecipanti, nel periodo prefissato e con le modalità consentite, concorrono all'aggiudicazione dei Lotti mediante presentazione di offerte.

1.7. **Avviso d'Asta** La comunicazione che rende noto il giorno in cui avrà inizio l'Asta ed il sito internet dove si potranno reperire le informazioni relative all'Asta e dove si svolgerà la stessa. L'Avviso d'Asta è pubblicato da Comieco sul proprio sito internet e comunicato ai Concorrenti.

1.8. **Bando** L'atto pubblicato da Comieco che specifica le informazioni relative al Lotto e le informazioni rilevanti relative all'Asta.

1.9. **Capacità di recupero** quantità aggiudicate che l'aggiudicatario si impegna a riservare al recupero nell'ambito delle quantità totali autorizzate all'impianto utilizzato

1.10. **Chiavi di accesso** L'insieme dei codici personali di identificazione che consentono ai Concorrenti l'accesso al Sistema.

1.11. **Comieco** Il Consorzio Nazionale per il Recupero ed il Riciclo degli imballaggi a base cellulosica, ossia il consorzio di imprese costituito ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legislativo n. 22/1997, come sostituito dall'art. 223 del D.Lgs. 152/2006 che ha per scopo il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica generati sul territorio nazionale.

1.12. **Commerciante** Qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti.

1.13. **Concorrente** Il soggetto che, superata la procedura di Accreditamento, è in possesso di tutti i requisiti per partecipare all'Asta.

1.14 **Consorziato:** l'imprenditore della filiera cartaria aderente a Comieco.

1.15. **Contratto Standard Comieco - Aggiudicatario** Il testo di contratto standard, nella duplice versione "Tipo A" e "Tipo B", allegato al Bando, che il Partecipante sottoscrive per accettazione in sede di presentazione dell'Offerta.

1.16. **Convenzione Locale** La convenzione locale stipulata da Comieco e dal Comune (o dal soggetto da esso delegato) in attuazione dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI e del relativo Allegato Tecnico.

1.17. **Convenzionato** Il Comune o il soggetto da esso delegato che sottoscrive la Convenzione Locale.

1.18. **Frazioni merceologiche simili (f.m.s.)** I materiali cellulosici, diversi dall'imballaggio, oggetto di raccolta differenziata.

1.19. **Giorno/i** Per "giorno/i" si intendono i giorni lavorativi.

1.20. **Lotto** Il quantitativo di Materiale oggetto del Bando in relazione al quale il Partecipante può presentare la propria offerta. Il Materiale deriva dalla raccolta differenziata urbana realizzata in esecuzione di parte, una o più Convezioni Locali individuate nel Bando stesso,

1.21. **Materiale** I rifiuti di imballaggio a base cellulosica provenienti da raccolta differenziata effettuata in regime di privativa comunale, nonché le frazioni merceologiche simili, che formano oggetto della Convenzione Locale e identificati dai codici CER 150101 e 200101.

1.22. **Partecipante** Il Concorrente che partecipa all'Asta.

1.23. **Piattaforma** Il luogo individuato ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato tecnico Anci-Comieco e in possesso dei requisiti di cui all'Allegato 1 al predetto Allegato tecnico, specificato nel contratto di aggiudicazione, per il conferimento del materiale oggetto dell'asta.

1.24. **Raccolta Differenziata Congiunta** La raccolta di rifiuti di imballaggio cellulosico e carta in cui si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio pari al 25% in peso.

1.25. **Raccolta Differenziata Selettiva** La raccolta di soli rifiuti di imballaggio cellulosici in cui si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio pari al 100%.

1.26. **Recupero** Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato II alla direttiva 2008/98/Ce riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

1.27. **Regolamento** Il presente Regolamento d'Asta.

1.28. **Riciclo** Qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

1.29. **Sessione di Gara** La procedura d'Asta che pone a gara uno o più Lotti.

1.30. **Sistema** La piattaforma informatica di supporto alla gestione telematica delle Aste fornita dall'Amministratore del Sistema ed accessibile tramite il Sito.

1.31. **Sito** Il sito internet di Comieco dedicato alle procedure d'Asta (www.aste.comieco.org).

1.32. **Soggetto richiedente** Il soggetto che presenta richiesta di Accreditamento a Comieco.

1.33. **TUA** Testo Unico in materia ambientale, il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

1.34. **Quantità Previsionale** La quantità di Materiale da raccolta differenziata urbana prevista nella gestione della Convenzione Locale, così come dichiarata dal Convenzionato.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento disciplina il funzionamento dell'Asta.

3. ACCREDITAMENTO

3.1. Ai fini dell'accesso al Sistema, i soggetti interessati sono tenuti a conseguire preventivamente l'Accreditamento. Per conseguire l'Accreditamento i soggetti interessati devono registrarsi al Sito e dichiarare di conoscere ed accettare il presente Regolamento, compilare in ogni sua parte,

sottoscrivere ed inviare esclusivamente tramite il Sito il modulo di Richiesta di Accreditamento e relativi documenti (Allegato n. 1 al presente Regolamento).

3.2. Possono presentare richiesta di Accreditamento i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:

A) Riciclatori Industriali, ovvero i soggetti che provvedono al Riciclo (come definito dal presente regolamento), titolari di un proprio impianto di riciclo di materiale cellulosico in conformità a quanto previsto dal successivo art. 3.3), lett. e);

B) Recuperatori, ovvero i soggetti – diversi da quelli indicati *sub* A) – che provvedono al Recupero (come definito dal presente regolamento), titolari di autorizzazione in conformità a quanto previsto dal successivo art. 3.3), lett. f);

C) Commercianti come definiti dal presente regolamento, titolari di una stabile organizzazione in Italia, ovvero i soggetti – diversi da quelli indicati *sub* A) e *sub* B) – che operano professionalmente nel commercio di rifiuti, con particolare riferimento ai rifiuti cellulosici.

3.3. Ai fini della richiesta di Accreditamento il Soggetto Richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) sede legale in Italia o in altri Paesi appartenenti all'Unione Europea;

b) per i soggetti non iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, certificazione antimafia rilasciata dalla C.C.I.A.A. territorialmente competente per l'attestazione dell'assenza delle cause ostative di cui al successivo art. 4.1.1), lett. b) del presente Regolamento; per i soggetti stabiliti in altri Paesi appartenenti all'Unione Europea documento equipollente rilasciato dalla Autorità giudiziaria competente nel paese di origine.

c) iscrizione alla C.C.I.A.A. di categoria, o altro Registro ufficiale per i Concorrenti stabiliti in altri Paesi appartenenti all'Unione Europea;

d) certificato di vigenza o altro documento equipollente in base alla normativa nazionale se appartenente ad altro Paese dell'Unione Europea;

d) assenza di debiti scaduti ed esigibili, e/o contenziosi pendenti relativi a pretese creditorie, nei confronti di Comieco;

e) nel caso di Riciclatore Industriale, titolarità di un impianto di riciclo ubicato nel territorio dell'Unione Europea che utilizzi macero conforme alle tipologie Uni En 643 1.01-1.02-1.04-1.05-1.11. Qualora il Riciclatore Industriale non sia titolare delle autorizzazioni necessarie recupero alla presa in carico dei rifiuti individuati dal codice CER 200101 e 150101, in caso di aggiudicazione, ai fini del successivo avvio a recupero e riciclo, dovrà dimostrare di poter far fronte alla presa in carico del Materiale stesso attraverso un soggetto a ciò autorizzato;

f) nel caso di Recuperatore, titolarità dell'autorizzazione alle operazioni R3 e R13 di cui all'Allegato II alla direttiva 2008/98/CE per il recupero di rifiuti individuati dal codice CER 200101 e 150101. Nel caso in cui il Recuperatore intenda avviare a riciclo il Materiale al di fuori del territorio dell'Unione Europea, è altresì tenuto a fornire – anche mediante autocertificazione – adeguata evidenza del fatto che il riciclo avvenga in condizioni complessivamente equivalenti a quelle stabilite dalla pertinente legislazione comunitaria, nonché dalle specifiche indicazioni che Comieco si riserva di emanare;

g) Il Commerciante, in caso di aggiudicazione, ai fini del successivo avvio a recupero e riciclo del Materiale, dovrà dimostrare di poter far fronte alla presa in carico del Materiale stesso attraverso un soggetto a ciò autorizzato. Nel caso in cui il Commerciante intenda avviare a riciclo il Materiale al di fuori del territorio dell'Unione Europea, è altresì tenuto a fornire – anche mediante autocertificazione – adeguata evidenza del fatto che il riciclo avvenga in condizioni

complessivamente equivalenti a quelle stabilite dalla pertinente legislazione comunitaria, nonché dalle specifiche indicazioni che Comieco si riserva di emanare.

3.4. I soggetti che aderiscono a Comieco, e che siano in possesso dei requisiti sopra indicati, si considerano automaticamente accreditati, ferma restando la necessità di effettuare la richiesta di cui all'art. 3.1).

3.5. L'attestazione di sussistenza dei requisiti menzionati al precedente art. 3.3 avviene tramite autodichiarazione mediante sottoscrizione del modulo riportato in Allegato 1 e produzione della documentazione ivi prevista. Comieco rende evidente sul Sito al Soggetto Richiedente l'avvenuto Accreditamento entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione completa. Il Soggetto Richiedente non potrà partecipare alle Aste fino ad avvenuto Accreditamento.

3.6. Ove il Soggetto Richiedente non attesti il possesso dei requisiti o non invii la documentazione prevista, la procedura di Accreditamento verrà sospesa fino a quando non si attesti il possesso di tutti i requisiti richiesti. Il Soggetto Richiedente è tenuto a dare immediata comunicazione a Comieco di eventuali variazioni nel possesso dei requisiti, pena la sospensione del processo di Accreditamento e/o l'esclusione dall'Asta.

3.7. All'atto della registrazione al Sito sono fornite le Chiavi di accesso necessarie per accedere al Sistema.

3.8. Comieco, anche a mezzo di terzi incaricati, può verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni rese dal Soggetto Richiedente. Gli eventuali soggetti terzi incaricati da Comieco devono rispondere ai requisiti di competenza e riservatezza. La richiesta di Accreditamento comporta, in capo ai Soggetti Richiedenti e a quelli già accreditati (Concorrenti), l'obbligo di consentire l'accesso ai propri uffici, impianti, registri di carico e scarico e alla ulteriore documentazione concernente l'attività di recupero e riciclo, sotto vincolo di riservatezza, a rappresentanti e/o incaricati di Comieco. Il Soggetto Richiedente ed il Concorrente si impegnano inoltre a fornire a Comieco e/o ai terzi dal medesimo incaricati tutta la necessaria assistenza e collaborazione per l'effettuazione delle verifiche di possesso dei requisiti.

3.9. Il Richiedente è tenuto a dare immediata comunicazione a Comieco tramite il Sito delle variazioni nel possesso dei requisiti richiesti per l'Accreditamento, anche se intervenuti dopo l'Accreditamento e per tutto il periodo di durata dello stesso, come indicato dal successivo art. 3.12, allegando a tal fine copia di idonea documentazione.

3.10. La perdita dei requisiti di Accreditamento comporta l'immediata revoca dell'Accreditamento. Qualora la perdita dei requisiti di Accreditamento non venga dichiarata dal Soggetto Richiedente o dal Concorrente ma sia altrimenti accertata da Comieco, quest'ultimo provvede ad inviare apposita comunicazione all'interessato, sollecitando un contraddittorio sul punto. Nel caso in cui il Soggetto Richiedente o il Concorrente riconosca la perdita dei requisiti di Accreditamento, rifiuti il contraddittorio, ovvero formuli deduzioni che Comieco non ritenga adeguate, l'Accreditamento del medesimo viene revocato.

3.11. Per i soggetti accreditati che risultino debitori morosi di Comieco l'Accreditamento è momentaneamente sospeso fino ad integrale pagamento di quanto dovuto a Comieco.

3.12. Comieco, entro 10 giorni dalla richiesta di accreditamento, rende evidente al soggetto richiedente, tramite il Sito, le risultanze della procedura di accreditamento. Salvo quanto previsto dall'art. 3.10 del presente Regolamento, l'Accreditamento è valido per 12 mesi, al termine dei quali è necessario avviare una nuova procedura di accreditamento. Per motivi di sicurezza potrà essere richiesta la modifica della *Password* prescelta dal Concorrente all'atto di Accreditamento. Durante l'arco temporale dei 12 mesi, Comieco segnalerà l'eventuale scadenza della documentazione prodotta dal Soggetto Richiedente. Qualora i documenti scaduti non vengano sostituiti in tempo utile, l'Accreditamento sarà revocato a decorrere dalla scadenza del documento non sostituito.

3.13. Le comunicazioni del Sistema e/o di Comieco ai soggetti accreditati si intendono conosciute ed efficaci, ad ogni effetto giuridico, con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal Concorrente nella domanda di Accreditamento.

3.14. Tutte le comunicazioni e la documentazione dei soggetti richiedenti non italiani devono essere effettuate in lingua inglese.

4. SVOLGIMENTO DELL'ASTA

4.1. Requisiti di partecipazione

4.1.1. Sono esclusi dalla partecipazione all'Asta i Concorrenti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali procedure;

b) nei cui confronti è pendente una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o dell'Unione Europea che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso, l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) non abbiano versato sul c/c indicato da Comieco il diritto di iscrizione all'Asta di cui al successivo art. 4.1.2.

e) non abbiano versato sul c/c indicato da Comieco un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'offerta e di importo pari a quanto definito nel Bando d'Asta. Il deposito cauzionale sarà restituito da Comieco al Concorrente, su richiesta, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 4.7.2.

f) siano stati esclusi dalle aste ai sensi del successivo art. 8;

g) che si trovino in un rapporto di controllo e/ di collegamento con altro Concorrente. Per la nozione di controllo e di collegamento si rinvia a quanto previsto dal codice civile;

h) che partecipino sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese o equivalenti.

4.1.2. Per la partecipazione all'Asta il soggetto accreditato è tenuto al versamento di una somma definita di volta in volta dal Bando d'Asta con le modalità ivi previste.

4.2. Oggetto dell'Asta.

4.2.1. L'Asta ha per oggetto il diritto/dovere di avviare a riciclo il Materiale proveniente dalla raccolta congiunta CER 200101 e dalla raccolta selettiva CER 150101 ovvero dalla raccolta di imballaggi previa separazione delle f.m.s. dalla raccolta congiunta che – ai sensi della Convenzione Locale di riferimento – viene resa disponibile presso la Piattaforma da uno o più convenzionati, nella misura percentuale determinata nel singolo Lotto, al lordo di eventuali cali di peso. In particolare, si fa riferimento al quantitativo di Materiale che risulta consegnato dal Convenzionato presso la Piattaforma o comunque nel momento stabilito dalla Convenzione Locale di riferimento. Fatto salvo quanto previsto ai fini del corrispettivo dal successivo art. 4.2.5, resta inteso che l'Aggiudicatario è tenuto a prendere in carico il Materiale conferito, anche se la frazione estranea è eccedente il limite della prima fascia qualitativa definita dall'Allegato Tecnico.

4.2.2. Ai fini della quantificazione del Materiale conferito dal Convenzionato fanno fede i formulari e la documentazione di carico della Piattaforma, tenuto conto di eventuali depurazioni di sovrappeso per eccedenze della presenza di umidità come definito dalla Convenzione Locale.

4.2.3. La quantità di Materiale assegnata per effetto dell'Asta è previsionale e suscettibile delle variazioni previste dall'Allegato Tecnico. Resta comunque inteso che Comieco non è in alcun modo responsabile per la mancata messa a disposizione del Materiale corrispondente alla raccolta aggiudicata, se dovuta a circostanze estranee alla sfera di controllo di Comieco, quali – ad esempio – il mancato conferimento da parte del Convenzionato, ovvero l'improvvisa o sensibile diminuzione della raccolta differenziata ovvero la forza maggiore.

4.2.4. L'aggiudicazione si intende franco Piattaforma. L'Aggiudicatario è quindi responsabile del ricevimento, presso la Piattaforma individuata nel contratto di aggiudicazione di cui all'art. 4.7 del presente regolamento, del Materiale e di tutti i costi di lavorazione in Piattaforma e ritiro per l'avvio a riciclo.

4.2.5. Il Lotto riporta le piattaforme previste dalla convenzione e altre piattaforme aventi i requisiti previsti dall'Allegato Tecnico Anci-Comieco relative al materiale oggetto d'asta. L'Aggiudicatario in sede di stipula del contratto di aggiudicazione propone a Comieco:

- a) una tra le piattaforme indicate nel Lotto;
- b) una diversa piattaforma purché conforme ai requisiti di cui all'Allegato tecnico Anci-Comieco situata entro 30 km dal bacino di raccolta previsto dal Lotto;
- c) una diversa piattaforma purché conforme ai requisiti di cui all'Allegato tecnico Anci-Comieco situata oltre i 30 km dal bacino di raccolta previsto dal Lotto, impegnandosi a riconoscere a Comieco un corrispettivo di trasporto secondo la Tabella allegata al presente Regolamento (allegato 3).

Nei casi *sub b)* e *c)*, Comieco si attiva con il convenzionato per l'individuazione della piattaforma quale punto di conferimento del materiale oggetto dell'asta. In tale ipotesi, è facoltà di Comieco di differire la data di aggiudicazione.

4.2.6. Il corrispettivo dell'aggiudicazione verrà applicato sulla quantità di Materiale conferita al netto delle frazioni estranee che risultino eccedenti la soglia di tolleranza prevista dall'Allegato Tecnico.

4.2.7. L'Aggiudicatario prende atto che, limitatamente alle frazioni merceologiche similari presenti nel Lotto aggiudicato, Comieco riconoscerà al Convenzionato il corrispettivo previsto dall'Allegato Tecnico. L'Aggiudicatario resta comunque obbligato a ritirare ed avviare a riciclo anche le frazioni merceologiche similari presenti nel Lotto aggiudicato.

4.2.8. Il Consorzio resta, in ogni caso, titolare della convenzione di raccolta a monte della fase di allocazione, provvedendo a riconoscere al convenzionato il corrispettivo previsto.

4.3. Durata

4.3.1. L'Avviso d'Asta viene pubblicato almeno 5 (cinque) giorni prima della comunicazione del Bando. Il Bando relativo ad una Sessione d'Asta è pubblicato sul Sito almeno un giorno prima di quello fissato per l'inizio dell'Asta. Il Bando contiene le seguenti informazioni per ogni Lotto posto a Gara:

- a) la/e Convenzione/i Locale/i inerenti il Lotto;
- b) la quantità previsionale di raccolta congiunta e/o selettiva in termini percentuali del conferito e di quantità espresse in tonnellate;
- c) la Piattaforma presso la quale la raccolta è conferita dal convenzionato;
- d) i risultati delle analisi merceologiche relative alla/e convenzione/i locale/i.

4.3.2. Nel Bando d'Asta verrà indicato il termine di iscrizione all'Asta, nonché il termine per la trasmissione, tramite il Sito, della copia delle ricevute dei bonifici bancari relativi al deposito cauzionale di cui all'art. 4.1.1, lettera d), e del diritto di iscrizione.

4.3.3. Entro il giorno precedente quello fissato per l'Asta, il richiedente può verificare l'ammissione all'Asta.

4.3.4. Ogni Sessione d'Asta ha una durata prefissata, definita nel Bando d'Asta.

4.3.5. Alla chiusura dell'Asta Comieco comunica all'Aggiudicatario l'avvenuta aggiudicazione dell'Asta. Entro i 2 giorni successivi Comieco comunica all'Aggiudicatario l'importo del deposito cauzionale di cui al successivo art. 4.4.

4.4. Deposito cauzionale a garanzia delle obbligazioni

4.4.1. L'Aggiudicatario deve effettuare in favore di Comieco un versamento a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'effettiva esecuzione delle obbligazioni assunte per effetto dell'aggiudicazione. L'ammontare di tale versamento è pari a 3 mensilità del valore complessivo del lotto aggiudicato comprensivo del valore delle f.m.s. La cauzione deve essere costituita in data anteriore alla stipula del contratto previsto al successivo art. 4.7 e viene trattenuta da Comieco per tutto il periodo necessario all'espletamento delle obbligazioni nascenti per effetto del presente Regolamento e del menzionato contratto. A sua scelta l'Aggiudicatario può adempiere a quanto precede anche attraverso una garanzia bancaria a prima richiesta, rilasciata da primario istituto di credito di gradimento di Comieco, di importo corrispondente a quanto indicato da Comieco.

4.4.2. In alternativa a quanto disposto dal precedente art. 4.4.1, il Partecipante può presentare, entro 2 giorni dalla data di inizio della sessione d'asta cui intende partecipare, una garanzia bancaria a prima richiesta rilasciata da primario istituto di credito di gradimento di Comieco di importo pari ad € 1.000.000 (euro un milione) a copertura del valore del Materiale relativo alle Aste di cui eventualmente risulterà aggiudicatario nei 12 mesi successivi alla data di presentazione della garanzia. Nel caso in cui il valore del Materiale ai sensi di quanto stabilito dal precedente art. 4.4.1 per il totale delle Aste di cui il Partecipante dovesse effettivamente risultare aggiudicatario sia superiore all'importo della garanzia prestata, Comieco si riserva di chiedere una integrazione.

4.5. Procedimento

4.5.1. Ogni Sessione d'Asta mette a gara uno o più Lotti.

4.5.2. Il Bando d'Asta definisce il procedimento e le modalità di effettuazione dell'asta.

4.5.3. Le offerte sono presentate in via telematica tramite accesso al Sistema di gestione dell'asta. La presentazione di una offerta da parte del Partecipante implica piena e consapevole accettazione da parte di quest'ultimo del Contratto Standard Comieco-Aggiudicatario (nelle due versioni "Tipo A" e

Tipo B").

4.5.4. Comieco si riserva in sede di Bando di stabilire le modalità per la presentazione delle offerte, quali – ad esempio – il deposito in busta sigillata presso un notaio.

4.6. Aggiudicazione

4.6.1. L'aggiudicazione dei Lotti avviene in base alla sola componente economica. Si aggiudica un Lotto il Partecipante che ha offerto il prezzo franco-piattaforma di ritiro più elevato per il Materiale. L'aggiudicazione del lotto avviene sulla base della migliore offerta economica per le quantità di raccolta congiunta e selettiva bandite:

Migliore offerta RD congiunta (€) = [Offerta per Raccolta Congiunta (€/t) X Quantità Previsionale Raccolta Congiunta (t)]

Migliore offerta Rd selettiva (€) = [Offerta per Raccolta Selettiva (€/t) X Quantità Previsionale Raccolta Selettiva (t)]

4.6.2. Il Bando d'Asta definisce di volta in volta l'eventuale quantità massima di materiale aggiudicabile in ogni Asta da parte di ciascun Concorrente.

4.6.3. I Lotti per cui viene revocata l'aggiudicazione sono rimessi all'Asta da Comieco.

4.6.4. Il corrispettivo contrattuale per il Materiale coincide con il prezzo di aggiudicazione.

4.6.5. Qualora, in esito alla procedura di Gara, il prezzo di aggiudicazione risulti negativo, l'Aggiudicatario emetterà fattura nei confronti di Comieco in relazione ai quantitativi di Materiale oggetto di aggiudicazione. I tempi e le modalità di pagamento sono definiti nel Contratto Standard Comieco-Aggiudicatario nella versione "Tipo B" (Allegato n. 2).

4.6.6. Al termine dell'Asta, l'Aggiudicatario riceve comunicazione di avvenuta aggiudicazione tramite casella di posta elettronica indicata in sede di Accreditamento.

4.7. Stipulazione del Contratto di aggiudicazione

4.7.1 All'esito dell'aggiudicazione, ed entro e non oltre 15 giorni dall'aggiudicazione stessa, Comieco e l'Aggiudicatario devono procedere alla formalizzazione della sottoscrizione del contratto relativo al Lotto assegnato sulla base del Contratto Standard Comieco-Aggiudicatario di cui all'Allegato n. 2 al presente Regolamento, previa costituzione, entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, del deposito cauzionale in relazione agli obblighi contrattuali, secondo le indicazioni date da Comieco ai sensi del precedente art. 4.4. Verrà utilizzato il Tipo A se il prezzo di aggiudicazione risulti positivo ed il Tipo B se il prezzo di aggiudicazione risulti negativo.

4.7.2. In caso di mancata sottoscrizione del Contratto ovvero di mancata costituzione del deposito cauzionale nel termine indicato, l'aggiudicazione del Lotto viene revocata, Comieco trattiene il deposito cauzionale versato dall'Aggiudicatario a garanzia delle offerte ed il Lotto viene rimesso a gara in una Sessione successiva.

4.7.3. L'Aggiudicatario, qualora provveda al ritiro del Materiale oggetto di aggiudicazione tramite la Piattaforma di conferimento o comunque tramite terzi, è tenuto a dimostrare al Consorzio l'esistenza dei relativi contratti, la cui vigenza ed efficacia dovrà corrispondere alla durata dell'aggiudicazione. Tale dimostrazione deve essere fornita contestualmente alla stipula del contratto di aggiudicazione con il Consorzio.

4.7.4. I soggetti Aggiudicatari sono tenuti a fornire a Comieco evidenza della tracciabilità del materiale relativamente a tutte le transazioni successive all'aggiudicazione fino all'avvenuto riciclo, anche nel caso di cessione a terzi del materiale aggiudicato. A tal fine, l'Aggiudicatario dovrà fornire a Comieco evidenza che il trasporto dei rifiuti sia avvenuto in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente ad opera di soggetti debitamente autorizzati. In caso di spedizioni transfrontaliere, l'Aggiudicatario è tenuto a fornire a Comieco le indicazioni e le evidenze necessarie a verificare l'osservanza di quanto previsto dal Regolamento CE 1013/2006. In ogni caso l'Aggiudicatario resta responsabile nei confronti di Comieco per l'avvenuto avvio a riciclo del materiale.

4.7.5. L'Aggiudicatario è direttamente responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni nascenti per effetto dell'aggiudicazione. L'Aggiudicatario garantisce che il Materiale sarà destinato

unicamente al riciclo. A richiesta di Comieco, l'Aggiudicatario fornirà entro 30 giorni dalla richiesta tutta la documentazione idonea a certificare che i Rifiuti di Imballaggio sono stati riciclati in conformità agli obblighi previsti dalla legge e dal presente Regolamento. Comieco si riserva la facoltà di effettuare verifiche per accertare il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dall'Aggiudicatario.

4.7.6. Comieco, anche a mezzo di terzi incaricati, può verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti Aggiudicatari. Gli eventuali soggetti terzi incaricati da Comieco devono rispondere ai requisiti di competenza ed indipendenza nel rispetto del segreto professionale relativo all'incarico affidato. L'Aggiudicatario consente l'accesso ai propri uffici, impianti, registri contabili e fiscali e alla ulteriore documentazione concernente l'attività di recupero e riciclo relativa all'aggiudicazione, sotto vincolo di riservatezza, a rappresentanti e/o incaricati di Comieco. Il Soggetto Richiedente ed il Concorrente si impegnano inoltre a fornire a Comieco e/o ai terzi dal medesimo incaricati tutta la necessaria assistenza e collaborazione per l'effettuazione delle verifiche di possesso dei requisiti.

4.7.7. Ai fini della verifica della idoneità del riciclo alle condizioni complessivamente equivalenti a quelle stabilite dalla pertinente legislazione comunitaria, si fa riferimento alla normativa applicabile, nonché alle specifiche indicazioni che Comieco si riserva di emanare.

4.7.8. Resta in ogni caso inteso che l'Aggiudicatario assume piena ed integrale responsabilità per tutto quanto attiene al puntuale rispetto della normativa vigente ed applicabile, con particolare riguardo all'avvio a riciclo, movimentazione, trasporto ed esportazione del Materiale oggetto di aggiudicazione. L'Aggiudicatario pertanto si obbliga a manlevare Comieco, i suoi amministratori, dirigenti e dipendenti da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente, derivante o comunque connessa alla violazione della predetta normativa.

4.8. Conclusione dell'Asta senza aggiudicazione

4.8.1. L'Asta per la quale nessun partecipante effettua una offerta si conclude senza aggiudicazione.

4.9. Sospensione/Annullamento dell'Asta

4.9.1. L'Asta può essere rinviata, annullata, sospesa dall'Amministratore del Sistema in presenza di problemi tecnici al sistema informatico/telematico (rallentamento eccessivo, interruzione del Sistema, tentativi di violazione o sabotaggio, etc.) tali da alterarne il corretto funzionamento. Dell'eventuale sospensione viene data immediata notizia sul Sito, nonché su www.comieco.org.

4.9.2. Comieco provvede ad indicare una nuova data per lo svolgimento della Gara entro 48 ore dalla comunicazione dell'annullamento, del rinvio o della sospensione.

4.10. Controlli e Sanzioni

4.10.1. Comieco si riserva di effettuare puntuali accertamenti sul possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento per l'Accreditamento e la partecipazione all'Asta anche mediante acquisizione della documentazione a ciò necessaria. A tal fine i Partecipanti si impegnano a prestare a Comieco la necessaria collaborazione affinché questi possa esercitare i controlli e gli accertamenti necessari anche presso le proprie sedi, in ottemperanza alle proprie finalità istituzionali ed ambientali.

4.10.2. Sul corretto funzionamento del sistema di allocazione competitiva del Materiale e per la durata della fase sperimentale vigilerà il Comitato di Supervisione istituito dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

4.10.3. Il Comitato di Supervisione, nel caso in cui riscontri anomalie nello svolgimento della procedura competitiva, ovvero situazioni anche transitorie che pregiudichino l'effettiva possibilità di avvio al riciclo del Materiale ed il raggiungimento delle finalità istituzionali del Consorzio, informerà il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, che potrà deliberare gli opportuni provvedimenti

sanzionatori anche in caso di inadempimento o adempimento parziale – da parte dell'Aggiudicatario – degli obblighi di trasmissione di informazioni a Comieco. Tali provvedimenti potranno comprendere la revoca dell'assegnazione fino all'esclusione dalle future aste dell'Aggiudicatario inadempiente, così come stabilito al successivo art. 8.1, lett. b), fermo restando il diritto di Comieco di richiedere al soggetto inadempiente il risarcimento dei danni subiti.

5. CONTRATTO

5.1. Per le condizioni del contratto Comieco - Aggiudicatario si rinvia al modello *standard* (nella duplice versione "Tipo A" e "Tipo B") riportato in Allegato n. 2.

6. GARANZIE E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

6.1. I Concorrenti sollevano Comieco e l'Amministratore del Sistema da ogni responsabilità per eventuali malfunzionamenti del Sistema informatico o difetti dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema attraverso le reti di comunicazione. A tal riguardo, i Concorrenti rinunciano sin d'ora a qualunque azione o pretesa nei confronti di Comieco e dell'Amministratore del Servizio.

6.2. Le Chiavi di accesso al Sistema sono personali e devono essere conservate con cura, nel rispetto dei principi di correttezza e diligenza. Il Concorrente si impegna a non divulgarle o cederle a terzi, nonché ad utilizzarle con modalità tali da non recare pregiudizio al Sistema, ad altri Concorrenti e, in generale, a terzi, prendendo atto ed accettando fin d'ora che ogni operazione compiuta con l'utilizzo delle predette Chiavi di accesso identificherà l'operatore come il soggetto titolare delle Chiavi di accesso utilizzate ed imputerà al medesimo, ad ogni effetto giuridico, le attività poste in essere.

6.3. I Concorrenti sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Amministratore del Sistema l'eventuale smarrimento o sottrazione delle Chiavi di accesso e/o l'indebito utilizzo delle stesse da parte di terzi.

6.4. I Concorrenti devono dotarsi a propria cura e spese degli apparati e dei supporti tecnici ed informatici, nonché del collegamento ad internet, necessari per l'accesso al Sistema. I Concorrenti dichiarano inoltre di essere consapevoli che l'utilizzo di una dotazione hardware e software inferiore a quella consigliata e pubblicata sul Sito potrebbe non consentire un utilizzo corretto del Sistema.

6.5. I Concorrenti si impegnano pertanto a manlevare Comieco e l'Amministratore del Sistema da ogni responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo delle Chiavi di accesso e, in generale, derivanti dall'utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole delle stesse.

7. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO E COMPORTAMENTO DEI CONCORRENTI.

7.1 Modifiche del Regolamento

7.1.1. Qualunque modifica del presente Regolamento o dei suoi Allegati viene comunicata all'indirizzo di posta elettronica indicato dai Concorrenti nella domanda di Accreditamento e pubblicata sul Sito.

7.1.2. Comieco si riserva il diritto di apportare al Regolamento tutte le modifiche che si rendessero opportune e/o necessarie.

7.1.3. Ove non ritengano di poter accettare le modifiche apportate al Regolamento, i Concorrenti richiedono la disabilitazione/cancellazione dell'Accreditamento entro 5 giorni della notifica dell'avvenuta modifica, mediante richiesta comunicata a Comieco tramite mail all'indirizzo aste.comieco@comieco.org.

7.1.4. L'effettuazione di qualsivoglia operazione successivamente alla notifica ed alla pubblicazione di cui all'art. 7.1.1 vale come accettazione implicita delle modifiche apportate al Regolamento.

7.2. Comportamento dei Concorrenti

7.2.1. I Concorrenti si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare turbative nel corretto svolgimento delle Aste. I Concorrenti si impegnano inoltre a non mettere in atto alcun comportamento volto a coordinare le proprie strategie di gara o a facilitare un analogo coordinamento, anche attraverso lo scambio di informazioni sensibili con altri Concorrenti.

8. REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE ED ESCLUSIONE DALLE ASTE

8.1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3.13, al Concorrente sarà revocata l'assegnazione del Lotto e non potrà partecipare alle Aste per l'assegnazione dei Lotti nei seguenti casi:

- a) l'Aggiudicatario non proceda alla sottoscrizione del contratto con Comieco ai sensi del articolo 4.7.1, ovvero non costituisca il deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 4.4.1;
- b) l'Aggiudicatario non adempia agli obblighi previsti dal presente Regolamento e dal contratto di aggiudicazione sottoscritto all'esito dell'aggiudicazione, con particolare riferimento agli obblighi di ritiro, avvio a recupero e riciclo del Materiale aggiudicato;
- c) in caso di violazione degli impegni di cui all'art. 7.2.1.

8.2. Nei casi previsti dal precedente comma alle lett. a), b) e c), il Concorrente è escluso dalla partecipazione alle Aste per un periodo rispettivamente di 12 mesi, 18 mesi e 24 mesi.

9. NORME FINALI

9.1. Qualora l'Asta indetta da Comieco andasse deserta, il Consorzio si riserva di adottare le iniziative più opportune per garantire comunque il ritiro e l'avvio a riciclo del Materiale raccolto dai Convenzionati.

9.2 In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le Aste indette da Comieco avranno carattere sperimentale e, pertanto, il Consorzio si riserva di apportare al Bando le modifiche e/o le integrazioni che si renderanno opportune.

10. FORO COMPETENTE

10.1. Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

11. DISCIPLINA DELLA PRIVACY

11.1. Comieco è titolare del trattamento dei dati comunicati ai fini del funzionamento del Sistema e per le finalità di volta in volta indicate nelle informative rese agli interessati al momento della raccolta dei dati o in momenti successivi.

Nota metodologica
di riparto volumi rientranti nella "Quota d'Obbligo" e allocati tramite aste

Le tabelle che seguono sono basate sui dati relativi alla raccolta previsionale in convenzione per l'anno 2010.

Esse illustrano le concrete modalità di determinazione dei volumi di macero che, da un lato, confluiranno nella Quota di Obbligo (e che verranno quindi allocate da COMIECO in maniera amministrata) e, dall'altro, verranno allocati mediante aste competitive.

La prima si riferisce al periodo transitorio iniziale, che si concluderà il 31 marzo 2012, e nel quale la percentuale di Quota di Obbligo verrà prudenzialmente mantenuta al 70%. La seconda si riferisce alla situazione "a regime", in cui la percentuale di Quota di Obbligo coinciderà con quella (60%) attualmente fissata quale obiettivo ambientale dalla normativa comunitaria.

Periodo sperimentale iniziale (sino al 31 marzo 2012)		t/1000	%
<i>Raccolta differenziata in convenzione</i>		2.160	
	di cui imballaggio	1.110	
	di cui imballaggio da raccolta differenziata <u>selettiva</u>	350	31,5%
	di cui imballaggio da raccolta differenziata <u>congiunta</u>	760	68,5%
<i>Imballaggi in convenzione rientranti nella Quota di Obbligo (70%)</i>		777	
	di cui imballaggio da raccolta differenziata selettiva	245	31,5%
	di cui imballaggio da raccolta differenziata congiunta	532	68,5%
<i>Raccolta differenziata congiunta rientrante nella Quota di Obbligo</i>		980	45,4%
<i>Raccolta differenziata selettiva rientrante nella Quota di Obbligo</i>		532	24,6%
Complessiva raccolta differenziata rientrante nella Quota di Obbligo		1.512	70%
Volumi di macero da raccolta differenziata congiunta messi all'asta		420	19,4%
Volumi di macero da raccolta differenziata selettiva messi all'asta		228	10,6%
Volumi di macero in convenzione complessivamente messi all'asta		648	30%

A regime (post 31 marzo 2012)		t/1000	%
<i>Raccolta differenziata in convenzione</i>		2.160	
	di cui imballaggio	1.110	
	di cui imballaggio da raccolta differenziata <u>selettiva</u>	350	31,5%
	di cui imballaggio da raccolta differenziata <u>congiunta</u>	760	68,5%
<i>Imballaggi in convenzione rientranti nella Quota di Obbligo (60%)</i>		666	
	di cui imballaggio da raccolta differenziata selettiva	210	31,5%
	di cui imballaggio da raccolta differenziata congiunta	456	68,5%
Raccolta differenziata congiunta rientrante nella Quota di Obbligo		840	38,9%
Raccolta differenziata selettiva rientrante nella Quota di Obbligo		456	21,1%
Complessiva raccolta differenziata rientrante nella Quota di Obbligo		1.296	60%
Volumi di macero da raccolta differenziata congiunta messi all'asta		560	25,9%
Volumi di macero da raccolta differenziata selettiva messi all'asta		304	14,1%
Volumi di macero in convenzione complessivamente messi all'asta		864	40%